

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEI COMUNI - AZIENDA ULSS 5 POLESANA –**

**Art. 3 – comma 14 – del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992**

**Art. 5 – comma 3 – della L.R. n. 56 del 14/09/1994**

**Art. 26 – comma 2 – della L.R. n. 19 del 26/10/2016**

***Capo I***  
***COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI***  
***DELL'AZIENDA ULSS 5 Polesana***

**Art. 1 - Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS**

1. La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 5 Polesana è costituita dai Sindaci o loro delegati (Assessori o Consiglieri Comunali) dei Comuni di:

1	ADRIA	27	GUARDA VENETA
2	ARIANO NEL POLESINE	28	LENDINARA
3	ARQUÀ POLESINE	29	LOREO
4	BADIA POLESINE	30	LUSIA
5	BAGNOLO DI PO'	31	MELARA
6	BERGANTINO	32	OCCHIOBELLO
7	BOARA PISANI	33	PAPOZZE
8	BOSARO	34	PETTORAZZA GRIMANI
9	CALTO	35	PINCARA
10	CANARO	36	POLESELLA
11	CANDA	37	PONTECCHIO POLESINE
12	CASTELGUGLIELMO	38	PORTO TOLLE
13	CASTELMASSA	39	PORTO VIRO
14	CASTELNOVO BARIANO	40	ROSOLINA
15	CENESELLI	41	ROVIGO
16	CEREGNANO	42	SAN MARTINO DI VENEZZE
17	CORBOLA	43	SALARA
18	COSTA DI ROVIGO	44	SAN BELLINO
19	CRESPINO	45	STIENTA
20	FICAROLO	46	TAGLIO DI PO
21	FIESSO UMBERTIANO	47	TRECENTA
22	FRASSINELLE POLESINE	48	VILLADOSE
23	FRATTA POLESINE	49	VILLAMARZANA
24	GAIBA	50	VILLANOVA DEL GHEBBO
25	GAVELLO	51	VILLANOVA MARCHESANA
26	GIACCIANO CON BARUCHELLA		

2. La Conferenza dei Sindaci è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e come tale rappresenta i bisogni sociali a rilevanza sanitaria della comunità.

3. Ciascun Sindaco può avvalersi della facoltà di DELEGA ad Assessori o Consiglieri, con delega scritta per la partecipazione alle sedute della Conferenza. La delega può essere anche a tempo indeterminato.

4. La Conferenza dei Sindaci svolge le funzioni previste dall'art. 3, comma 14, del D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs n. 229/99, dalle Leggi Regionali n. 56/94, n. 5/96, n. 11/01 e successive modifiche e integrazioni *"al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione"*.

5. La Conferenza dei Sindaci in particolare:

- a) Adotta il regolamento per disciplinare l'attività propria e dell'Esecutivo della Conferenza;
- b) Approva l'eventuale atto di indirizzo e coordinamento contenente le priorità strategiche in area sociale, e socio-sanitaria *"per raggiungere gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale"*;
- c) Approva il Piano di Zona e gli indirizzi degli atti di pianificazione e di programmazione previsti dalla normativa;
- d) Provvede all'armonizzazione dei Piani di Zona di Distretto e all'invio alla Regione (art. 8 comma 2 L.R.56/94, art. 19 Legge 08.11.2000 n. 328, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui all'art. 18 comma 6 Legge 08.11.2000 n. 328e art. 26 comma 8 della L.R. 19/2016);
- e) Adotta eventuali provvedimenti in base ai quali l'Azienda ULSS assicura i livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni;
- f) Esprime parere obbligatorio sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio;
- g) Promuove con i Comitati di Distretto modalità e strumenti operativi per garantire l'integrazione e il raccordo delle attività in ambito aziendale;
- h) Mette in atto le azioni necessarie per garantire l'equilibrio territoriale sia a livello finanziario sia nell'organizzazione delle reti dei servizi al fine di assicurare equità di accesso;

- i) Promuove, con il supporto dell'Azienda ULSS strategie, interventi e specifici accordi di programma volti alla promozione della salute e alla prevenzione, anche in considerazione delle criticità e delle priorità di salute e in linea con gli indirizzi del Piano Socio-Sanitario Regionale;
- j) Promuove e coordina sulla base di appositi indirizzi regionali, anche in attuazione dell'art. 3 septies del D.Lgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, la stipula d'intese tra Comuni, anche singolarmente e Azienda Ulss per l'integrazione socio-sanitaria
- k) Collabora e promuove la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;
- l) Esprime il parere sulla nomina del Direttore della Funzione Territoriale (DGR Veneto n. 1306 del 16/08/17 allegato B);
- m) Esprime la valutazione sull'operato del Direttore Generale per la parte di competenza, chiede alla Regione di revocare il Direttore Generale, o di non disporre la conferma nei casi previsti dall'art. 3 bis comma 7 del D.Lgs n. 229/99;
- n) Provvede alla designazione di un componente del Collegio sindacale dell'Azienda ULSS (art. 3-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92);
- o) Esprime indirizzi al Presidente e ai Vice Presidenti in ordine alla partecipazione alla Conferenza Permanente Socio Sanitaria Regionale;
- p) Esprime il parere richiesto nell'iter di approvazione delle leggi regionali in materia sanitaria e socio sanitaria e sociale;
- q) Svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.

## **Art. 2 – Insediamento della Conferenza dei Sindaci**

1. La prima seduta del collegio è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, il quale procede alla verifica della presenza della maggioranza dei membri mediante appello nominale e presiede l'Assemblea fino all'elezione del Presidente della Conferenza.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante della prima seduta dell'assemblea sono svolte dal Sindaco più giovane d'età.

### **Art. 3 - Nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci**

1. Nella prima seduta la Conferenza dei Sindaci nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente tra i Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei Distretti, con le seguenti modalità:

- Presenza della maggioranza assoluta dei componenti;
- votazione a maggioranza assoluta dei presenti;
- votazione a scrutinio segreto mediante schede;
- Espressione di una sola preferenza.

2. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza (da tenersi non oltre i dieci gg. successivi), è sufficiente la maggioranza semplice.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. La carica di Presidente e Vice Presidente della Conferenza durerà al massimo 30 mesi e comunque non oltre la durata del mandato amministrativo dopo di che, a rotazione, la carica di Presidente passerà al Presidente dell'altro Distretto che a sua volta decadrà trascorsi ulteriori 30 mesi per procedere quindi alla nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il mandato è rinnovabile fino ad un massimo di due volte.

### **Art. 4 - Poteri del Presidente della Conferenza dei Sindaci.**

1. Il Presidente dichiara aperta o chiusa l'Assemblea della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo della Conferenza:

- Formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- Dirige i dibattiti nell'osservanza delle leggi e del presente regolamento;
- Assicura la regolarità della discussione;
- Mantiene l'ordine;
- Mette ai voti le proposte e proclama il risultato della votazione;
- Provvede a quanto altro necessario per l'ordinato svolgimento della riunione;
- Firma gli atti attinenti alle funzioni della Conferenza e dell'Esecutivo della Conferenza.

Inoltre

- Ha facoltà di prendere la parola, di intervenire e di chiudere la discussione;
- Ha facoltà di togliere la parola qualora un componente l'Assemblea non si attenga alla trattazione dell'argomento all'o.d.g. o il suo argomentare o il suo comportamento sia d'ostacolo al regolare svolgimento dei lavori assembleari;
- A lui compete di mantenere l'ordine nella sala e di disporre l'allontanamento di chi, fra il pubblico presente alla riunione della Conferenza dei Sindaci, arrechi disturbo allo svolgimento della riunione;

- Il Presidente decade dalla carica quando termina, per qualsiasi motivo, il mandato di Sindaco o qualora ciò sia avvenuto per la metà più uno dei componenti della Conferenza;
- Qualora il Presidente decada per altri motivi, il ruolo di Presidente viene assunto dal Vice Presidente sino all'elezione del nuovo Presidente.

2. Il Presidente rimane comunque in carica ed esercita il proprio ruolo sino all'insediamento del nuovo Presidente eletto con le modalità di cui all'articolo 3.

## **Capo II**

### **CONVOCAZIONE, VALIDITÀ, SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DELL'ESECUTIVO DELLA CONFERENZA**

#### **Art. 5 – Convocazioni**

1. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della seduta, nonché l'ordine del giorno della stessa.
2. La Conferenza dei Sindaci deve essere convocata almeno due volte l'anno. Deve essere altresì convocata, entro 15 giorni, quando ne facciano richiesta un numero di Sindaci che rappresentino almeno un quinto dei Sindaci componenti la Conferenza e quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Direttore Generale dell'Azienda ULSS.
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti la Conferenza e al Direttore Generale dell'Azienda ULSS almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
4. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima anche a mezzo telegramma, telefax, e-mail o posta certificata.
5. Copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicata agli albi dei singoli Comuni nonché all'albo dell'Unità Locale Socio Sanitaria e siti internet.

#### **Art. 6 - Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente.
2. Ogni Comitato dei Sindaci di Distretto, ogni Sindaco, nonché il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno. Il Presidente inserisce questi punti nella prima riunione convocata dalla richiesta.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; la proposta di modifica è

posta in votazione senza preventiva discussione ed approvata con il voto della maggioranza dei presenti.

4. La documentazione riguardante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dovrà essere consegnata, a mezzo invio e-mail o posta certificata, ai componenti almeno **5** giorni prima di quello stabilito per la riunione, salvo quanto previsto per eventuali convocazioni urgenti.

#### **Art. 7 - Validità delle sedute e designazione degli scrutatori**

1. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato, mediante l'appello nominale dei Sindaci o loro delegati fatto dal Segretario, la presenza del numero legale.
2. In caso di impedimento, ciascun Sindaco può farsi rappresentare da un Assessore o da un Assessore o Consigliere Comunale, appositamente delegato per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.
3. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono convocate in prima e seconda convocazione; la seduta è legalmente costituita quando, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno dei componenti, da accertarsi mediante appello nominale; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno **18** componenti.
4. In entrambe le convocazioni devono essere rappresentati entrambi i Distretti.
5. Per la validità delle sedute dell'Esecutivo della Conferenza, è necessario la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
6. Le sedute della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo della Conferenza si considerano deserte nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nella convocazione, non si sia raggiunto il numero delle presenze necessario alla sua validità.
7. All'inizio della seduta, il Presidente designa tre componenti della Conferenza alle funzioni di scrutatori per le votazioni, siano esse pubbliche o segrete.
8. Qualora durante la seduta uno scrutatore o un Consigliere chieda, anche verbalmente, la verifica del numero legale tramite appello nominale, il Presidente deve provvedere ad accertarlo.
9. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci, dell'Esecutivo della Conferenza, allorché se ne ravvisi la necessità, può essere richiesto dal Presidente, al Direttore Generale, la presenza alle proprie sedute di Responsabili di Servizi competenti per materia, o Esperti o Consulenti appositamente incaricati.

### **Art. 8 – Modalità di intervento**

1. L'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno è svolta dal Presidente, o altro componente da lui delegato, o dal componente che ha chiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, o su delega del Presidente, dalla Direzione Aziendale dell'ULSS. Dopo l'illustrazione dell'oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai componenti nell'ordine di richiesta o di iscrizione.
2. Il Presidente disciplina gli interventi con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire l'intervento di tutti i componenti alla discussione.

### **Art. 9 – Discussione e chiusura**

1. Prima che inizi la discussione di un argomento o durante la discussione medesima, ogni componente la Conferenza può presentare ordini del giorno sull'argomento trattato.
2. La discussione viene aperta, moderata e chiusa dal Presidente.

### **Art. 10 – Votazioni**

1. Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento, se richiesto, viene messo ai voti.
2. Ogni proposta messa a votazione s'intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le decisioni e giudizi su persone sono espressi con votazione segreta.
4. I Sindaci non possono prendere parte, neppure con riserva di astensione dal voto, a riunioni o a discussioni che comunque riguardino, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, i loro interessi, o quelli dei propri parenti o affini fino al quarto grado, o Enti, Società, Amministrazioni, anche senza fini di lucro, a cui siano in qualsiasi forma collegati con esclusione dell'Amministrazione Comunale rappresentata.
5. Coloro che si astengono dal voto o che non possono votare, non sono computati tra i votanti.
6. Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito della votazione.

### **Art. 11 – Pubblicità delle riunioni**

1. I lavori della Conferenza sono aperti al pubblico, salvo diversa determinazione motivata del Presidente.
2. I lavori degli altri organismi non sono aperti al pubblico.

### **Capo III**

#### **ELEZIONE DELL'ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

##### **Art. 12 – Esecutivo della Conferenza dei Sindaci.**

1. L'Esecutivo della Conferenza è nominato dalla Conferenza dei Sindaci ed è composto dai Presidenti e dai Vice Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei Distretti e da altri Sindaci, o loro delegati, fino ad un totale di **sette (7)** ed è presieduto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci.
2. I componenti dell'Esecutivo della Conferenza vengono individuati secondo i criteri della normativa vigente (art. 5, comma 4, della L.R. n. 56/94) e comunque di rappresentatività per densità demografica e valorizzando ed equilibrando le componenti del territorio di riferimento alla collocazione dei Comuni all'interno dei Distretti. Pertanto sono assegnati **cinque (5)** componenti in rappresentanza del Distretto 1 e **due (2)** componenti in rappresentanza del Distretto 2.
3. Qualora un componente dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci intenda dimettersi dalla carica esso deve presentare le proprie dimissioni per iscritto al Presidente della Conferenza dei Sindaci. Quest'ultimo convocherà la Conferenza dei Sindaci affinché proceda a nuova elezione del componente dell'Esecutivo della Conferenza.
4. Su indicazione della Conferenza dei Sindaci può essere nominato al proprio interno il Coordinatore, che coordina l'attività e convoca le sedute, nonché il Vice Coordinatore.
5. La convocazione dell'Esecutivo della Conferenza avviene per disposizione del Presidente della Conferenza dei Sindaci e/o Coordinatore, il quale formula contestualmente un ordine del giorno.
6. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti l'Esecutivo della Conferenza almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
7. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnata almeno 24 ore prima anche a mezzo telegramma, telefax, e-mail, posta certificata.

### **Art. 13 – Funzioni dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci.**

1. L'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci svolge tutti i compiti non espressamente riservati alla Conferenza, o al Comitato dei Sindaci di Distretto in particolare quelli previsti all'art. 5, comma 7, della L.R. 56/94:
  - a) svolge attività di proposta ed impulso nei confronti della Conferenza e ne istruisce gli atti;
  - b) Esamina gli atti degli organi dell'Azienda ULSS ed ogni altro dato informativo e relaziona alla Conferenza;
  - c) Esprime parere sugli atti di pianificazione sociale, socio sanitaria e del territorio predisposti dal Direttore Generale, secondo i termini di legge;
  - d) Riceve dai Comitati dei Sindaci dei Distretti gli atti di competenza degli stessi Comitati e li trasmette alla Regione qualora previsto;
  - e) esprime al Direttore Generale il parere sulla nomina del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (LR 56/94 art 16, comma 2);
  - f) fornisce indirizzi per armonizzare orientamenti e decisioni assunte dai Comitati dei Sindaci dei Distretti e/o dagli Esecutivi dei Comitati dei Sindaci dei Distretti, allo scopo di garantire uniformità nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio da parte dei cittadini;
  - g) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.
2. Ogni Comitato dei Sindaci, ogni Sindaco, nonché il Direttore Generale dell'Azienda ULSS hanno facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno
3. Il Coordinatore apre la seduta dopo aver accertato, tramite il Segretario, la presenza del numero legale.
4. L'Esecutivo della Conferenza è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
5. In caso di inerzia del Coordinatore dell'Esecutivo della Conferenza, il Presidente della Conferenza dei Sindaci, su richiesta di almeno tre componenti o d'ufficio, provvede a convocare l'Esecutivo della Conferenza.
6. L'attività di supporto viene svolta dalla segreteria della Conferenza dei Sindaci.
7. I pareri e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale.

8. Le sedute dell'Esecutivo della Conferenza non sono pubbliche.

### **Capo IV**

#### **COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO**

#### **Art. 14 – Comitato dei Sindaci di Distretto**

1. Il Comitato dei Sindaci del Distretto 1 dell'Azienda ULSS 5 Polesana è costituita dai Sindaci o loro delegati (Assessori o Consiglieri Comunali) dei Comuni di:

1	ARQUÁ POLESINE	22	GAVELLO
2	BADIA POLESINE	23	GIACCIANO CON BARUCHELLA
3	BAGNOLO DI PO'	24	GUARDA VENETA
4	BERGANTINO	25	LENDINARA
5	BOARA PISANI	26	LUSIA
6	BOSARO	27	MELARA
7	CALTO	28	OCCHIOBELLO
8	CANARO	29	PINCARA
9	CANDA	30	POSELLA
10	CASTELGUGLIELMO	31	PONTECCHIO POLESINE
11	CASTELMASSA	32	ROVIGO
12	CASTELNOVO BARIANO	33	SAN MARTINO DI VENEZZE
13	CENESELLI	34	SALARA
14	CEREGNANO	35	SAN BELLINO
15	COSTA DI ROVIGO	36	STIENTA
16	CRESPINO	37	TRECENTA
17	FICAROLO	38	VILLADOSE
18	FIESSO UMBERTIANO	39	VILLAMARZANA
19	FRASSINELLE POLESINE	40	VILLANOVA DEL GHEBBO
20	FRATTA POLESINE	41	VILLANOVA MARCHESANA
21	GAIBA		

2. Il Comitato dei Sindaci del Distretto 2 dell'Azienda ULSS 5 Polesana è costituita dai Sindaci o loro delegati (Assessori o Consiglieri Comunali) dei Comuni di:

1	ADRIA	6	PETTORAZZA GRIMANI
2	ARIANO NEL POLESINE	7	PORTO TOLLE
3	CORBOLA	8	PORTO VIRO
4	LOREO	9	ROSOLINA
5	PAPOZZE	10	TAGLIO DI PO

## **Art. 15 – Funzioni Comitato dei Sindaci di Distretto**

1. Il Comitato dei Sindaci svolge le funzioni previste dall'art. 26, comma 5 della L.R. n. 19 del 2016, in particolare:

- a) Formula al Direttore di Distretto il parere sulla proposta di Programma delle Attività Territoriali;
- b) Formula al Direttore Generale l'intesa sul Programma delle Attività Territoriali limitatamente alle attività sociosanitarie;

Elabora e approva:

- c) Il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del Distretto;
- d) Il Piano di Zona del Distretto;
- e) Il Piano locale per la non autosufficienza del Distretto.

Esprime parere:

- f) Sulle schede di dotazione territoriale;
- g) Sulla collocazione delle strutture intermedie;
- h) Sull'attivazione della Medicina di Gruppo Integrata;
- i) Collabora con l'Azienda ULSS per la realizzazione delle Medicine di Gruppo Integrate, anche mettendo a disposizione idonee strutture;
- j) Svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.

## **Art. 16 – Insedimento del Comitato dei Sindaci di Distretto**

1. La prima seduta del collegio è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, il quale procede alla verifica della presenza della maggioranza dei membri mediante appello nominale e presiede l'Assemblea fino all'elezione del Presidente della Conferenza.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante della prima seduta dell'assemblea sono svolte dal Sindaco più giovane d'età.

## **Art. 17 - Nomina del Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto**

1. Nella prima seduta il Comitato dei Sindaci di Distretto nomina, tra i Sindaci o loro delegati, il Presidente con le seguenti modalità:

- Presenza della maggioranza assoluta dei componenti;
- Votazione a maggioranza assoluta dei presenti;

- Votazione a scrutinio segreto mediante schede;
- Espressione di una sola preferenza.

2. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza (da tenersi non oltre i dieci gg. successivi), è sufficiente la maggioranza semplice.

3. Con le stesse modalità l'Assemblea procede alla nomina del Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

### **Art. 18 - Poteri del Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto**

1. Il Presidente dichiara aperta o chiusa l'Assemblea del Comitato dei Sindaci di Distretto e dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto:

- Formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- Dirige i dibattiti nell'osservanza delle leggi e del presente regolamento;
- Assicura la regolarità della discussione;
- Mantiene l'ordine;
- Mette ai voti le delibere o le proposte e proclama il risultato della votazione;
- Provvede a quanto altro necessario per l'ordinato svolgimento della riunione;
- Firma gli atti attinenti alle funzioni della Conferenza e dell'Esecutivo della Conferenza.

Inoltre

- Ha facoltà di prendere la parola, di intervenire e di chiudere la discussione;
- Ha facoltà di togliere la parola qualora un componente l'Assemblea non si attenga alla trattazione dell'argomento all'o.d.g. o il suo argomentare o il suo comportamento sia d'ostacolo al regolare svolgimento dei lavori assembleari;
- A lui compete di mantenere l'ordine nella sala e di disporre l'allontanamento di chi, fra il pubblico presente alla riunione della Conferenza dei Sindaci, arrechi disturbo allo svolgimento della riunione;
- Il Presidente decade dalla carica quando termina, per qualsiasi motivo, il mandato di Sindaco o qualora ciò sia avvenuto per la metà più uno dei componenti della Conferenza;
- Qualora il Presidente decada per altri motivi, il ruolo di Presidente viene assunto dal Vice Presidente;

2. Il Presidente rimane comunque in carica ed esercita il proprio ruolo sino all'insediamento del nuovo Presidente eletto con le modalità di cui all'articolo 17.

## **Art. 19 – Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto**

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto sono eletti dai Sindaci del Comitato dei Sindaci di Distretto, definito dall'art.26 della L.R. 19/2016;
2. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
3. Il Presidente rappresenta e convoca l'intero Comitato, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge e il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, s'ispira a criteri di imparzialità ed efficienza;
4. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; in quest'ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione ed approvata con il voto della maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente apre e chiude i lavori del Comitato, che sono aperti al pubblico, salvo diversa determinazione del Presidente di svolgere la seduta a porte chiuse quando ciò si renda motivatamente necessario.

### ***Capo IV***

#### ***CONVOCAZIONE, VALIDITÀ, SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO E DELL'ESECUTIVO DEL COMITATO***

## **Art. 20 – Convocazioni**

1. Il Comitato dei Sindaci di Distretto è convocato dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della seduta, nonché l'ordine del giorno della stessa.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti del Comitato dei Sindaci di Distretto e al Direttore Generale dell'Azienda ULSS almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima anche a mezzo telegramma, telefax, e-mail o posta certificata.

## **Art. 21 - Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente.
2. Ogni Sindaco, nonché il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno. Il Presidente inserisce questi punti nella prima riunione convocata dalla richiesta.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione ed approvata con il voto della maggioranza dei presenti.

## **Art. 22 - Validità delle sedute e designazione degli scrutatori**

- 1 Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato, mediante l'appello nominale dei Sindaci o loro delegati fatto dal Segretario, la presenza del numero legale.
- 2 In caso di impedimento, ciascun Sindaco può farsi rappresentare da un Assessore o da un Assessore o Consigliere Comunale, appositamente delegato per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.
- 3 Le sedute del Comitato dei Sindaci di Distretto sono convocate in prima e seconda convocazione; la seduta è legalmente costituita quando, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno dei componenti, da accertarsi mediante appello nominale; in seconda convocazione è necessaria la presenza di: almeno 14 componenti per il Distretto 1 e 5 componenti per il Distretto 2.
- 4 Per la validità delle sedute dell'Esecutivo della Conferenza, è necessario la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
- 5 Le sedute del Comitato dei Sindaci di Distretto e dell'Esecutivo del Comitato si considerano deserte nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nella convocazione, non si sia raggiunto il numero delle presenze necessario alla sua validità.
- 6 All'inizio della seduta, il Presidente designa tre componenti della Conferenza alle funzioni di scrutatori per le votazioni, siano esse pubbliche o segrete.
- 7 Qualora durante la seduta uno scrutatore o un Consigliere chieda, anche verbalmente, la verifica del numero legale tramite appello nominale, il Presidente deve provvedere ad accertarlo.
- 8 Alle riunioni del Comitato dei Sindaci di Distretto e dell'Esecutivo del Comitato, allorché se ne ravvisi la necessità, può essere richiesto dal Presidente, al Direttore Generale, la

presenza alle proprie sedute di Responsabili di Servizi competenti per materia, o Esperti o Consulenti appositamente incaricati.

### **Art. 23 – Modalità di intervento**

- 1 L'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno è svolta dal Presidente, o altro componente da lui delegato, o dal componente che ha chiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, o su delega del Presidente, dalla Direzione Aziendale dell'ULSS. Dopo l'illustrazione dell'oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai componenti nell'ordine di richiesta o di iscrizione.
- 2 Il Presidente disciplina gli interventi con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire l'intervento di tutti i componenti alla discussione.

### **Art. 24 – Votazioni**

- 1 Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento, se richiesto, viene messo ai voti.
- 2 Ogni proposta messa a votazione s'intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei presenti.
- 3 Le decisioni e giudizi su persone sono espressi con votazione segreta.
- 4 I Sindaci non possono prendere parte, neppure con riserva di astensione dal voto, a riunioni o a discussioni che comunque riguardino, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, i loro interessi, o quelli dei propri parenti o affini fino al quarto grado, o Enti, Società, Amministrazioni, anche senza fini di lucro, a cui siano in qualsiasi forma collegati con esclusione dell'Amministrazione Comunale rappresentata.
- 5 Coloro che si astengono dal voto o che non possono votare, non sono computati tra i votanti.
- 6 Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito della votazione.

### **Art. 25 – Pubblicità delle riunioni**

- 1 I lavori del Comitato dei Sindaci di Distretto sono pubbliche salvo diversa determinazione motivata del Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto.
- 2 I lavori degli altri organismi non sono aperti al pubblico.

## **Capo V**

### ***ELEZIONE DELL'ESECUTIVO DEL COMITATO DEI SINDACI***

#### **Art. 26 – Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto**

1. Il Comitato dei Sindaci di Distretto nomina un Esecutivo, costituito da non più di cinque componenti compreso il Presidente e il Vice Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto.
2. Il Comitato dei Sindaci di Distretto per l'elezione del proprio Esecutivo tiene conto del criterio di rappresentatività dei Comuni per numero d'abitanti, almeno due posti sono riservati ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e prevedendo la rappresentanza degli ambiti territoriali distrettuali antecedenti l'applicazione della DGR n. 2271 del 10/12/2013.
3. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto viene effettuata dal Comitato dei Sindaci di Distretto, previa formulazione di candidatura da parte di almeno il 20% dei Comuni del Distretto, da depositarsi presso la segreteria del Comitato dei Sindaci almeno ventiquattro ore prima della riunione fissata per l'elezione dell'Esecutivo del Comitato.
4. Nel Distretto 2 di Adria le funzioni dell'Esecutivo del Comitato vengono assunte dal Comitato dei Sindaci del Distretto medesimo.

#### **Art. 27 – Funzioni dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto**

1. L'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto svolge tutti i compiti non espressamente riservati al Comitato. A tal fine:
  - a) Svolge attività di proposta ed impulso nei confronti del Comitato dei Sindaci di Distretto e ne istruisce gli atti;
  - b) Esamina gli atti degli organi dell'ULSS ed ogni altro dato informativo e relaziona al Comitato dei Sindaci di Distretto;
  - c) Assume le decisioni sugli argomenti, a valenza territoriale, per i quali non sia richiesta dalla normativa vigente l'espressione diretta del Comitato dei Sindaci di Distretto od altri organismi di rappresentanza degli Enti Locali
  - d) In caso di inerzia del Presidente del Comitato dei Sindaci, su richiesta di almeno tre componenti l'Esecutivo del Comitato, o d'ufficio, il Presidente della Conferenza dei Sindaci

(o Vice Presidente qualora il Presidente coincida) provvede a convocare l'Esecutivo del Comitato.

#### **Art. 28 – Modalità operative dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto**

1. L'Esecutivo del Comitato è convocato dal Presidente con allegata la comunicazione degli argomenti all'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve pervenire, entro i termini previsti, a mezzo PEC, Fax o e-mail.
2. In caso di urgente necessità l'Esecutivo del Comitato può essere convocato almeno un giorno prima della seduta.
3. I pareri e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale.
4. Le sedute dell'Esecutivo del Comitato non sono pubbliche.

#### **Art. 29 – Relazioni della Conferenza dei Sindaci con i Comitati dei Sindaci di Distretto**

1. La Conferenza dei Sindaci nello svolgere le proprie funzioni di programmazione, verifica e controllo terrà conto delle specifiche valutazioni emerse in ambito distrettuale dai Comitati di Distretto.
2. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci anche attraverso i Vice Presidenti, garantisce il raccordo fra la Conferenza e i Comitati dei Sindaci di Distretto sulle questioni inerenti il territorio di appartenenza dei Comitati medesimi, al fine di coniugare la programmazione territoriale dell'Azienda ULSS nel suo complesso con quella distrettuale.
3. La Conferenza dei Sindaci fa precedere l'approvazione di atti e documenti dalla richiesta di parere da parte del Comitato dei Sindaci di Distretto, quando ritenuto necessario.
4. L'eventuale parere deve essere rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, salvo motivati termini inferiori, e s'intende positivo qualora non venga espresso nel tempo fissato.

### ***Capo VI***

#### ***RAPPORTI CON L'AZIENDA ULSS E ATTIVITÀ DELEGATE***

#### **Art. 30 - Rapporti con l'Azienda ULSS**

1. La Conferenza dei Sindaci e il suo Esecutivo intrattengono rapporto con l'Azienda ULSS tramite il Direttore Generale e il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, i quali possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle loro sedute.

2. La funzione programmatica dei Comuni per quanto concerne le attività che, pur delegate all'Azienda ULSS dalla L.R. 55/82, rimangono comunque di loro competenza, si esplicita attraverso l'approvazione del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci nelle modalità previste dalla normativa vigente.

## **Capo VII SEDE E SEGRETERIA**

### **Art. 31 - Sede**

1. La sede del Presidente pro-tempore della Conferenza dei Sindaci è presso il Municipio d'appartenenza.
2. La sede della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci è presso la sede dell'Azienda ULSS 5 Polesana.
3. Le sedi dei Comitati dei Sindaci di Distretto e del loro Esecutivo, ove nominato, sono presso le sedi delle ex-ULSS 18 e ULSS 19.

### **Art. 32 – Ufficio di Segreteria**

1. L'Ufficio di Segreteria della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci ha sede presso l'Azienda ULSS 5 Polesana.
3. I compiti di Segreteria della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci sono svolti da un funzionario dell'Azienda ULSS 5 Polesana.
4. I compiti di Segreteria dei Comitati dei Sindaci di Distretto e del loro Esecutivo, ove nominato, sono presso le sedi delle ex-ULSS 18 e ULSS 19.
5. L'Ufficio di Segreteria interagisce con i Responsabili e Referenti per le materie attribuite alla Conferenza dei Sindaci, al Comitato dei Sindaci di Distretto dalla normativa vigente.

### **Art. 33 – Verbali**

1. Il Segretario redige, ad ogni seduta, apposito verbale di riunione, contenente le decisioni assunte e, in maniera sintetica, le ragioni addotte dagli intervenuti a favore o contro.
2. Ciascun componente della Conferenza dei Sindaci, dell'Esecutivo della Conferenza, del Comitato dei Sindaci di Distretto e dell'Esecutivo del Comitato, ove nominato, ha facoltà di richiedere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni e/o dell'eventuale dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e del motivo che lo ha determinato.

3. Tutti i verbali delle sedute della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo della Conferenza, del Comitato dei Sindaci e dell'Esecutivo del Comitato, ove nominato, sono pubblicati in apposita sezione del sito dell'Azienda ULSS 5 Polesana.

4. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono trasmessi in copia a:

- Sindaci dei Comuni afferenti all'Azienda ULSS 5;
- Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5;
- Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda ULSS 5.

#### **Art. 34 – Oneri e visione delle pratiche**

1. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni di Segreteria della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo della Conferenza, del Comitato dei Sindaci e dell'Esecutivo del Comitato, ove nominato, sono a carico dei Comuni afferenti all'Azienda ULSS 5 Polesana, in debita proporzione al numero degli abitanti.

2. I componenti della Conferenza dei Sindaci o dell'Esecutivo della Conferenza o, del Comitato dei Sindaci o dell'Esecutivo del Comitato, ove nominato, hanno facoltà di prendere visione presso l'Ufficio Segreteria della Conferenza dei Sindaci, durante l'orario d'ufficio, di tutti gli atti nonché di tutti i documenti istruttori relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

### ***Capo VIII NORME FINALI***

#### **Art. 35 - Disposizioni generali**

4. Qualora il Presidente della Conferenza dei Sindaci o il Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto si dimettano dalla carica, devono presentare le proprie dimissioni per iscritto alla Conferenza o al Comitato. Il Vice Presidente o, in caso di sua assenza il Sindaco del Comune più popoloso, convocherà la Conferenza o il Comitato affinché proceda a nuova elezione del Presidente.

5. Se un Comune della Conferenza dei Sindaci viene commissariato le funzioni del Sindaco sono assunte dal Commissario al quale però non sono affidabili il ruolo di Presidente o Vice Presidente della Conferenza o del Comitato.

6. Qualora un componente dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci si dimetta dalla carica, deve presentare le proprie dimissioni per iscritto al Presidente della Conferenza. Lo

stesso convocherà la Conferenza dei Sindaci affinché proceda a nuova elezione del componente dell'Esecutivo della Conferenza.

7. Le medesime modalità si applicano al Presidente dei Sindaci di Distretto.

### **Art. 36 - Approvazione del regolamento e sue modifiche**

1. Il regolamento viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci in prima convocazione a maggioranza assoluta, in seconda convocazione, da tenersi dopo quindici giorni, a maggioranza dei presenti pari almeno alla metà dei Sindaci, in terza convocazione, da tenersi dopo due mesi, a maggioranza dei presenti.
2. Il regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e ha validità fino a diversa deliberazione da parte della Conferenza dei Sindaci, da approvare con le modalità del comma precedente.
3. Eventuali modifiche alla normativa nazionale e regionale verranno recepite nei regolamenti con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Eventuali modifiche del Regolamento per il Funzionamento degli Organismi di Rappresentanza dei Comuni dell'Azienda ULSS 5 Polesana verranno recepiti con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.